

STATUTO

**"IMPEGNO GIOVANI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA CAVALCANTI 5

Numero REA: FG - 253007

Codice fiscale: 03521520712

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

allegato "A"
Rec. n. 9975

===== STATUTO =====

della società cooperativa "IMPEGNO GIOVANI società cooperati-
va sociale a responsabilità limitata" =====

===== COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE =====

===== Articolo 1 =====

E' costituita una Società cooperativa sociale a responsabi-
lità limitata sotto la denominazione: "IMPEGNO GIOVANI so-
cietà cooperativa sociale a responsabilità limitata". =====

===== SCOPO, OGGETTO E ATTIVITA' =====

===== Articolo 2 =====

La Cooperativa sociale non ha fini di lucro ed è retta con i
principi della mutualità senza fini di speculazione privata
e, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8
novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire gli interes-
si generali della comunità alla promozione umana e all'integ-
razione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di
attività di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, da fornire ai singoli cittadini e a-
gli enti pubblici e privati. =====

Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti e gli
interessi dei soci come in appresso determinati, la Coopera-
tiva, nei limiti della normativa vigente e con le necessarie
autorizzazioni o concessioni, ove previste dalla legge, ha
come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi,
al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate,
attraverso attività lavorative per conto proprio e per conto
di terzi e/o enti pubblici e privati, che di seguito vengono
elencate: =====

1) l'allestimento, l'organizzazione e la gestione di impian-
ti e/o aree da adibire ad autoparcheggio ed autorimesse con
eventuali annessi, servizi di autolavaggio, sia per conto
proprio che per conto terzi, siano essi Enti Pubblici che
Privati; =====

2) l'attività di pulizia e la manutenzione ordinaria e/o
straordinaria di edifici pubblici e privati; =====

3) l'attività di dipintura, tinteggiatura, imbiancatura e
muratura; =====

4) la disinfestazione e la derattizzazione periodica e/o
straordinaria degli abitati e zone limitrofe; =====

5) la pulizia, la cura, la manutenzione e la tutela dei bo-
schi, foreste, parchi, aree verdi e giardini, ivi compresa
l'attività di potatura, decorticatura delle piante, estirpa-
tura delle piante dannose, taglio, riduzione e trasporto del-
le stesse, nonché gestione di servizi antincendio; =====

6) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti non
biodegradabili, ivi compreso il recupero di rifiuti solidi
urbani (carta, vetro, metalli); =====

7) l'attività di sistemazione e manutenzione agraria, fore-
stale e in genere del territorio e degli ambienti rurali,
l'esecuzione di lavori forestali e di servizi attinenti alla

Defina Caratteristiche Maria Carmela
Giuseppe Carmela

difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio; =====
8) svolgere servizio Taxi, autonoleggio, trasporto di persone su bus, scuolabus e altri mezzi di trasporto autorizzati, con relativi assistenti di bordo; =====
9) la conduzione di terreni agricoli mediante coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche adottando tecniche culturali in grado di aumentare la fertilità e la vitalità del terreno, con il metodo dell'agricoltura biologica / biodinamica nonché la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezione, dei prodotti ottenuti da dette colture e attività, ivi compresi i prodotti ottenuti in conferimento da altre cooperative o da singoli produttori, mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio; =====
- l'allevamento di ogni tipo di animale in particolare bovino e suino; =====
10) preparare sale in pizzeria, ristoranti, abitazioni private, circoli sportivi e culturali e simili per ricevimenti e distribuzione al pubblico di pasti; =====
11) organizzare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione di personale o da impiegarsi nei settori in cui la Cooperativa opera, solo per gli svantaggiati lavoratori della Cooperativa; =====
12) assumere ed espletare servizi di affissioni di manifesti, avvisi pubblicitari e non; =====
13) gestire spacci alimentari e non, bar, ristoranti, pizzerie, affittacamere e servizi di lavanderia, bar interni alle aziende, gestire mense aziendali, collaborare alla gestione delle stesse; =====
14) espletare servizi di guida turistica e simili; =====
15) installare segnaletiche stradali e toponomastica, effettuare la lettura dei contatori del gas, acqua ed elettricità;
16) assumere appalti per svolgere: =====
- l'attività di censimento, archiviazione e successiva gestione degli archivi e biblioteche; =====
- l'attività di impiantistica ad uso civile e industriale, con relativa assistenza, esecuzione di lavori di restauro su antichità; =====
17) servizi di: ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico anche a mezzo di distributori automatici, ristorante, pizzeria, paninoteca, rosticceria, ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, bar caffè, gelateria; forniture di pasti preparati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari; =====
18) l'attività di falegnameria, la fabbricazione di mobili in legno ed altro materiale annesso di qualsiasi tipo e pregio nonché la relativa posa in opera, taglio legna e commercio legname; =====
19) la valorizzazione del patrimonio culturale, l'attività di salvaguardia e di tutela del territorio; la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività e interventi

in aree protette e parchi naturali; l'attività di turismo rurale, il recupero e la manutenzione di centri storici e l'arredamento degli ambienti ristrutturati e/o recuperati; ==

20) l'attività di serigrafia, rilegatura e stampa pubblicitaria nonché ricamo su abbigliamento promozionale e tempo libero, etichette e scritte adesive, stampe su materiale plastico e gadget promozionali; =====

21) la gestione di palestre; =====

22) l'attività di lavorazione tessuti. =====

La Cooperativa può operare anche con terzi. =====

La Cooperativa aderisce all'Associazione nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale o Provinciale aderente alla Federazione Cooperative Italiane nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche e di lavoro. =====

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente. ===

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove e normativa integrativa, modificativa e successiva. =====

===== SEDE =====

===== Articolo 3 =====

La sede della società è fissata in Foggia. =====

===== CAPITALE SOCIALE =====

===== Articolo 4 =====

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore minimo consentito dalla legge. =====

I conferimenti in denaro dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. Il capitale sociale può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal Regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci. =====
Il numero dei soci, che non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge per le società cooperative, è illimitato. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che desiderino perseguire gli scopi sociali, che esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere ammessi soci volontari, in numero non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci. Non possono essere ammessi alla qualifica di soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo della società, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente atto costitutivo e delle deliberazioni degli Organi Sociali e indicando nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, attività svolta, codice fiscale e la quota che nei limiti di legge intende sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo, nel rispetto dei parametri di legge e nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota all'atto della sottoscrizione e, se previsto, anche l'importo del sovrapprezzo. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si in-

tenderà come non avvenuta. In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è vincolante. =====

I soci sono obbligati: =====

a) al versamento delle quote sociali e dell'eventuale sovrapprezzo; =====

b) ad osservare l'atto costitutivo e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo; =====

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento cooperativo. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto a partire dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

===== SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO =====

===== Articolo 5 =====

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. =====

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e in caso di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al competente Tribunale. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato e comunicato centotanta giorni prima della chiusura ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. =====

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci. =====
L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei

confronti del socio: =====

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove esistenti o dal rapporto mutualistico; =====
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo; =====
c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o in concorrenza con la cooperativa; =====
d) nei casi previsti dagli articoli duemiladuecentottantasei e duemiladuecentottantotto del codice civile; =====
e) per mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; =====
f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. =====

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nei termini di legge. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione. =====

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata a mano con ricevuta di consegna. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa. =====

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune. =====

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato, oltre ai dividendi già maturati, decurtato delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote possedute. Il rimborso, salva la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a copertura di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio. =====

===== PATRIMONIO SOCIALE =====

===== Articolo 6 =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote; =====

b) dal fondo di riserva legale formato ai sensi di legge; ====
c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili; =====
d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti; =====
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentotrentasei codice civile. =====
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè allo scioglimento della stessa. =====

===== **BILANCIO, UTILI E RISTORNI** =====

===== **Articolo 7** =====

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e in aderenza alla normativa di legge nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sociali, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente atto costitutivo. Il progetto di bilancio deve essere presentato per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare compresi gli ammortamenti. =====

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. =====

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: =====

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento; =====
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o comunque nella diversa misura e con le modalità

fissate dalla legge: =====

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-
va il bilancio a fini mutualistici; =====

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella
misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-
lancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti
e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e che co-
munque non potrà superare i limiti previsti per le cooperati-
ve a mutualità prevalente anche con riferimento al dividendo
spettante ai titolari di strumenti finanziari eventualmente
in circolazione e posseduti dai soci cooperatori il tutto an-
che ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoquattordici co-
dice civile; =====

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-
va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi
di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnolo-
gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azien-
dale. =====

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-
nazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli u-
tili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), ven-
ga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a
quello previsto dalla lettera e). =====

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa
potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determina-
to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-
stazioni ed agli apporti mutualistici effettuati dai soci
nella società, nonché alle acquisizioni mutualistiche effe-
tuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o ac-
quisizioni al momento delle transazioni con i soci sono con-
tabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura
dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bi-
lancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da
attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle tran-
sazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accerta-
ti i ristorni la società potrà deliberare in caso di ristor-
ni positivi in alternativa di distribuirli in denaro o in na-
tura, di distribuirli mediante aumento proporzionale delle
quote possedute, di distribuirli mediante emissione di stru-
menti finanziari, la cui emissione, collocazione e funziona-
mento dovrà essere conforme al dettato legislativo. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà comunque
essere effettuata considerando la quantità e qualità degli
scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il
socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento
della cooperativa. =====

===== DURATA =====

===== Articolo 8 =====

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre

duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. =====

===== **ASSEMBLEA** =====

===== **Articolo 9** =====

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. =====

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. =====

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione in argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

L'assemblea: =====

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; =====
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali; =====
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio; =====
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo su proposta dell'organo amministrativo; =====
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. =====

Stefano Lucette Maria Lucette
Fusere

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni od eccezionalmente e per speciali motivi come innanzi entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. =====
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. =====
L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto, fatti salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo duemilacinquecentoquarantuno codice civile. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione

ne della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. = Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli duemilacinquecentotrentotto e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità limitata. =====

===== **AMMINISTRAZIONE** =====

===== **Articolo 10** =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. =====

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. =====

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge ai soci. L'organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, stipulare mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato. =====

Gli Amministratori possono delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. =====

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se istituito il relativo Collegio, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =====
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-

Mepla Concetta Maria Concetta
Fusco Concetta Maria

ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo duemilatrecentottantasei codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. = Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti a tutti gli Amministratori. =====

===== RAPPRESENTANZA =====

===== Articolo 11 =====

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. =====
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. =====
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti. =====
L'amministratore delegato rappresenta la società in relazione alle attività a lui delegate. =====

===== CONTROLLO ENDOSOCIETARIO =====

===== Articolo 12 =====

La società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore. = Nei casi previsti dall'art. 2477 commi 2 e 3 Codice Civile e negli altri casi in cui la legge lo rende obbligatorio, la nomina e il funzionamento del Collegio Sindacale, che per quanto lecito effettuerà anche il controllo contabile, saranno regolati secondo le disposizioni di legge. =====
In caso di nomina il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

===== Articolo 13 =====

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, nominerà uno o più liquidatori determinando: =====
- il numero dei liquidatori; =====
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; ----

- a chi spetta la rappresentanza della società; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione. =====

L'intero patrimonio sociale residuo alla liquidazione della società, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque per fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ai sensi della normativa vigente per il conseguimento dei benefici relativi alle attività mutualistiche e alle cooperative a mutualità prevalente. =====

===== REGOLAMENTO =====

===== Articolo 14 =====

Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci, con determinazione nei limiti di legge dei criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sono demandati al Regolamento della Cooperativa che sarà se necessario o utile redatto a cura dell'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Nel regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di appositi Comitati tecnici se istituiti. =====

===== DISPOSIZIONE GENERALE =====

===== Articolo 15 =====

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla normativa in vigore per le società cooperative a mutualità prevalente e per il conseguimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, tra cui quelle relative ai principi in materia di limitazioni alla remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di devoluzione del patrimonio residuo alla liquidazione della società. =====

I principi in materia di remunerazione del capitale di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2514 C.C. per cui vi è: =====

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =====
d) in caso di scioglimento della società, l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====
Per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti - Titolo sesto codice civile - si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. =====

Neglia Concetta Maria Carmela
Giuseppe Sella

16 di 16